

VERBALE N. 3

PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO IL LOCALE DI DISCO, SITO IN ROMA, VIA CESARE DE LOLLIS, 22

CIG N. 819978222B

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di agosto 2020 alle ore 9: 45 presso il proprio ufficio il RUP, dott.ssa Laura Toti, nominato con determinazione direttoriale n. 3572 del 17 dicembre 2019, ha attivato la seduta riservata per la valutazione delle risultanze del soccorso istruttorio.

PREMESSO CHE

- In data 9 giugno 2020 si è proceduto, alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori concorrenti, come da Verbale n. 2 del Rup cui si rinvia *per relationem*;
- All'esito delle verifiche effettuate, il RUP:
- **Ha proposto l'esclusione** dell'operatore RML srl per mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria prescritto dal Disciplinare di gara;
- **Ha disposto l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio** nei confronti degli operatori CAPITAL srl, FOOD SERVICE srl e CIMAS srl, per le irregolarità di cui si è dato ampiamente atto nel Verbale n. 2 cui si rinvia;
- il RUP con nota prot. n. 151752/20 del 11 giugno 2020 inviata a mezzo pec in pari data, a cui si rinvia *per relationem*, ha perciò avviato il soccorso istruttorio nei confronti della soc. CAPITAL srl, al fine di sanare le anomalie riscontrate attraverso l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della documentazione contenente:
«l'indicazione delle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla proposta contrattuale di ricollocamento (inquadramento e trattamento economico) di tutti i lavoratori riassorbiti».
- il RUP con nota prot. n. 151754/20 del 11 giugno 2020 inviata a mezzo pec in pari data, a cui si rinvia *per relationem*, ha perciò avviato il soccorso istruttorio nei confronti della soc. FOOD SERVICE srl al fine di sanare le anomalie riscontrate attraverso l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della documentazione contenente:
«l'indicazione delle annualità mancanti nel punto 7.3 del DGUE e l'indicazione del CCNL applicato ai lavoratori riassorbiti»;
- il RUP con nota prot. n. 151753/20 del 11 giugno 2020 inviata a mezzo pec in pari data, a cui si rinvia *per relationem*, ha perciò avviato il soccorso istruttorio nei confronti della soc. CIMAS srl al fine di sanare le anomalie riscontrate attraverso l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della documentazione contenente:
«l'indicazione delle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla proposta contrattuale di ricollocamento (inquadramento e trattamento economico) di tutti i lavoratori riassorbiti»;

DATO ATTO CHE

- Entro il termine tassativo indicato (18 giugno 2020 ore 12:00) per rispondere al soccorso istruttorio sono pervenute le seguenti comunicazioni da parte dei seguenti operatori:
 - a) *pec del 16 giugno 2020 dall'operatore CIMAS;*
 - b) *pec del 17 giugno 2020 dall'operatore FOOD SERVICE;*
- Invece l'operatore CAPITAL srl ha inoltrato la propria pec di risposta al soccorso istruttorio alle ore 15.02 del 18 giugno 2020, ossia oltre il termine di scadenza tassativamente indicato (ore 12.00 del 18 giugno) (si veda l'allegato).

Si richiama quanto prescritto dall'art. 14 del Disciplinare di gara: "In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura", in conformità a quanto prevede l'art. 83

co. 9 del Codice dei contratti pubblici (in giurisprudenza, v. CdS, n. 399/2020; Id., n. 3592/2019) e si rileva che l'integrazione inviata oltre il termine assegnato in fase di soccorso istruttorio, in quanto tardiva, non può che comportare l'esclusione del concorrente, indipendentemente dall'entità del ritardo (v. TAR Toscana, n. 1539/2018). Ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di gara ed anzi la mancata esclusione dell'operatore comporterebbe l'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti. Pertanto, l'operatore CAPITAL srl deve essere escluso, in ragione del mancato rispetto del termine perentorio fissato per riscontrare il soccorso istruttorio.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Rup procede in ordine di arrivo alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso istruttorio e rileva quanto segue:

a) OPERATORE CIMAS:

La società CIMAS con pec del 16 giugno 2020 ha prodotto al RUP le indicazioni sulle concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla proposta contrattuale di ricollocamento (inquadramento e trattamento economico) di tutti i lavoratori riassorbiti.

In riferimento all'applicazione della clausola sociale, il par. 3.5 delle Linee guida ANAC n. 13 prevede espressamente che: ***“La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto”***.

Inoltre, i paragrafi 5.1 e 5.2 delle medesime Linee guida sopra citate prevedono espressamente che:

“5.1 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

5.2 L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3”.

Il par. 3 delle medesime Linee guida prevede espressamente che:

“l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)”

Alla luce di quanto sopra riportato e dalla disamina anche dell'All. 1 – domanda di partecipazione, il RUP valuta positivamente le risultanze del soccorso istruttorio e propone l'ammissione al prosieguo della gara dell'operatore CIMAS.

b) OPERATORE FOOD SERVICE:

La società FOOD con pec del 17 giugno 2020 ha prodotto al RUP l'esatta indicazione delle annualità mancanti nel punto 7.3 del DGUE e l'indicazione del CCNL applicato ai lavoratori riassorbiti.

Alla luce esaminato il RUP valuta positivamente le risultanze del soccorso istruttorio e propone l'ammissione al prosieguo della gara dell'operatore FOOD SERVICE

In conclusione, valutata tutta la documentazione pervenuta relativamente al soccorso istruttorio e la documentazione amministrativa prodotta, il RUP decide di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti:

	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	VALUTAZIONE A SEGUITO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
1	CAPITAL SRL	ESCLUSIONE : ha inoltrato la propria pec di risposta al soccorso istruttorio alle ore 15.02 del 18 giugno 2020, ossia oltre il termine di

		scadenza tassativamente indicato (ore 12.00 del 18 giugno)
2	FOOD SERVICE SRL	AMMESSO
3	CIMAS SRL	AMMESSO

Alle ore 10:42 termina la seduta riservata relativa alla valutazione del soccorso istruttorio riguardante la procedura di gara in oggetto.

Il presente Verbale consta di n. 3 pagine.

Letto, firmato e sottoscritto

Il RUP

Dott.ssa Laura Toti

